



SETTORE “SERVIZI SOCIALI, DEMOGRAFICI, EDUCATIVI”

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESSENZIALI

CITTÀ DI ANDRIA

CONTRATTO PUBBLICO

tra il Comune di Andria e la Ditta _____ per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica per gli alunni in situazione di disabilità grave frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado esistenti sul territorio del comune di Andria, per l'importo di € _____ esente IVA.

CIG: 948632288E

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Andria, come sopra rappresentato, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ di indicazione della gara e della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva ed efficace n. _____ -del _____, affida alla _____, con sede legale in _____, come sopra rappresentata, che accetta l'affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica per gli alunni in situazione di disabilità grave frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado esistenti sul territorio del comune di Andria, per gli anni scolastici 2023/24-2024/25-2025/26.

ARTICOLO 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

I soggetti destinatari del Servizio sono gli alunni diversamente abili, in possesso del verbale di visita collegiale per l'individuazione della disabilità grave (art 3 comma 3 e 13 c.3 L.104/92 e del DPCM 185/2006, e relativo Regolamento n. 6 della Regione Puglia dell'8.03.2007) sulla base di quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI).

L'attribuzione del servizio di assistenza ai singoli casi segnalati dai Dirigenti Scolastici (sia nuovi casi, che casi già assistiti negli anni precedenti), su richiesta scritta dei genitori, viene effettuata nel mese di settembre di ogni anno scolastico e comunque, prima dell'avvio delle attività scolastiche.

A tal fine viene redatto il “Piano Operativo” a cura del Dirigente Settore Servizi Sociali e Educativi, sentiti il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Asl Bat e i Dirigenti Scolastici interessati.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio é di tre anni scolastici 2023/24-2024/25-2025/26 con decorrenza dal 01/10/2023 fino al 30/06/2026.

L'inizio ed il termine del servizio sono decisi dalla Stazione Appaltante in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali ed è prorogabile nelle more dello svolgimento della nuova gara d'appalto per un periodo massimo di 6 (sei) mesi



SETTORE “SERVIZI SOCIALI, DEMOGRAFICI, EDUCATIVI”

Tuttavia, la stazione appaltante potrà disporre l'avvio e l'esecuzione d'urgenza del servizio, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. potendosi, dalla mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in appalto, determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e.i.)

ARTICOLO 4 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Il Servizio sarà effettuato dalla Ditta appaltatrice sulla base del “Piano Operativo” di cui al presente Capitolato che sarà trasmesso dal Dirigente del Settore Servizi Sociali Educativi prima dell'avvio dell'anno scolastico.

Tale Piano sarà definito tenendo conto di:

1. scuole in cui attivare il servizio
2. numero degli alunni da assistere
3. articolazione dell'orario da effettuare.
4. Il servizio dovrà svolgersi nell'ambito del monte ore previsto.

Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato nelle scuole statali dell'infanzia primarie e secondarie di 1° grado in base alla loro articolazione settimanale di apertura, e comunque nei mesi e nei giorni di effettiva attività delle scuole.

Durante l'esecuzione del servizio dovrà essere garantita, almeno per l'intero anno scolastico, la permanenza dello stesso operatore sull'alunno assistito, salvo casi eccezionali debitamente motivati e preventivamente autorizzati.

Il servizio sarà sospeso in caso di assenza dell'alunno assistito.

In caso di assenza improvvisa dell'alunno, qualora l'operatore non sia stato preventivamente avvisato, sarà riconosciuto all'impresa aggiudicataria il pagamento della sola prima ora.

Il numero delle ore settimanali di assistenza specialistica, sommato al numero delle ore settimanali di insegnamento di sostegno, non potrà eccedere le ore settimanali del tempo scuola previsto per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Ove ciò si verifici, le ore del servizio di assistenza verranno ridotte fino a coprire il tempo scuola residuale non coperto dal sostegno.

ARTICOLO 5 - LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio sarà svolto presso le Istituzioni Scolastiche Statali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado ubicate nel Comune di Andria.

ARTICOLO 6 - PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Tra le prestazioni del Servizio oggetto del presente affidamento rientrano le sotto elencate attività, indicate solo in via esemplificativa e non esaustiva:

- Attività educative, capaci di favorire la graduale conquista di autonomie personali di base, di autonomie sociali e



SETTORE “SERVIZI SOCIALI, DEMOGRAFICI, EDUCATIVI”

di comunicazione intenzionale;

- Iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità comportamentale, l’interiorizzazione delle regole di convivenza;
- Iniziative di integrazione tra l’alunno in difficoltà e il contesto scolastico;
- Cura delle relazioni con la famiglia, la scuola e la comunità al fine di favorire un inserimento armonico del minore e una reale integrazione dello stesso nei diversi luoghi di vita;
- Affiancamento e supporto educativo-didattico nello svolgimento di attività legate all’attuazione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I)

L’attività suddetta si svolgerà presso l’istituzione scolastica frequentata dall’alunno.

Il servizio deve essere gestito in stretta collaborazione con il soggetto aggiudicatario, individuato da questa stazione appaltante, secondo le modalità contenute nel presente capitolato, fatto salvo le migliori proposte quali derivanti dall’offerta tecnica del soggetto aggiudicatario.

Il servizio per l’integrazione scolastica dei diversamente abili prevede:

- 1) Un lavoro rivolto all’alunno disabile che consiste in:
 - a) *lavoro diretto con l’utente*: comprende l’attività relativa alla gestione del progetto individuale predisposto;
 - b) *lavoro per l’utente*: riunioni con enti e servizi territoriali coinvolti nei progetti educativo individualizzati, formazione, ecc..
- 1) Un lavoro di coordinamento del servizio e del personale di assistenza.

LA Ditta aggiudicataria è e tenuta a fornire interventi assistenziali-educativi presso le scuole di competenza in favore di alunni con disabilità tali da compromettere la possibilità di una adeguata integrazione e partecipazione alle attività scolastiche. Il Servizio per l’integrazione scolastica dei diversamente abili, oltre ad assicurare l’erogazione delle prestazioni ai propri utenti sulla base di progetti educativi individualizzati, deve garantire i seguenti interventi:

- a) perseguire attività di integrazione e scambio con tutte le realtà educative presenti sul territorio in modo da promuovere ed agire attraverso un lavoro di rete, nel rispetto delle funzioni che ciascun attore può svolgere.

Nello specifico il personale dovrà:

- costruire in accordo con i docenti della classe un proprio piano di lavoro all’interno del Piano Educativo Individualizzato per l’alunno diversamente abile;
- assumere conoscenze complete sull’alunno diversamente abile partecipando ai lavori di messa a punto del Profilo Dinamico Funzionale e del P.E.I.;
- proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l’alunno nell’ambito del percorso scolastico;
- garantire il supporto per l’uso di strumenti protesici.
- Sono da ritenersi tassativamente esclusi gli interventi di assistenza di base, di competenza dell’Istituzione Scolastica Statale.

ARTICOLO 7 - ORARI E MONTE ORE DEL SERVIZIO



SETTORE “SERVIZI SOCIALI, DEMOGRAFICI, EDUCATIVI”

A seconda del tipo e dell’ambito di intervento educativo a favore dell’alunno disabile grave previsto nel concreto progetto educativo, **viene definito il piano orario d’intervento per utente, attraverso l’assegnazione di un monte ore** massimo settimanale determinato in relazione al progetto individuale (PEI- Piano Educativo Individuale) secondo il monte ore stabilito per contratto, che potrà essere modulato in base alle esigenze derivanti dalla programmazione. Il monte ore complessivo è stabilito nel contratto in relazione al numero dei soggetti da assistere e alle risorse finanziarie assegnate.

Prima dell’avvio del servizio l’Ufficio Pubblica Istruzione fornirà all’aggiudicatario l’elenco nominativo degli alunni con disabilità grave da assistere con l’indicazione dei plessi scolastici e del monte ore individuale.

Il monte ore totale dell’appalto per gli anni scolastici 2023/2024-2024/25-2025/26 è di 161.935 ore, e per eventuale proroga tecnica per 6 mesi il cui servizio sarà erogato nei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2026, il monte ore è di 17.208.

Il monte ore annuale viene stabilito annualmente in base al numero degli alunni con disabilità grave e con il budget finanziario annuo impegnato nel Bilancio Comunale, di cui all’art 10 del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 8 - PERSONALE

La Ditta aggiudicataria deve provvedere alla gestione del servizio garantendo il personale in possesso dei requisiti di cui all’art 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 9 - COSTO DEL SERVIZIO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

Il Comune di Andria corrisponderà alla Ditta aggiudicataria l’importo di € -----escluso Iva di cui all’offerta economica prodotta in sede di gara (agli atti nella pratica), quale costo orario a prestazione, per l’importo complessivo di € _____ escluso Iva, quale costo totale del servizio rapportato al numero complessivo delle ore di assistenza dell’intera durata contrattuale.

Il predetto corrispettivo non potrà in nessun modo essere variato durante l’intera durata contrattuale, è riferito al numero effettivo di ore di assistenza specialistica, erogate in rapporto agli alunni assistiti e si intende accettato dall’aggiudicatario a suo totale rischio.

Il corrispettivo di €---IVA esclusa per ogni prestazione oraria, effettivamente resa, s’intende comprensivo di qualunque costo sopportato dalla Ditta aggiudicataria per l’erogazione del servizio (oneri diretti e riflessi, spese generali, costo del coordinamento, ecc).

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si richiama quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 10 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di eseguire il contratto secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato con Determinazione Dirigenziale n... del ... e nel pieno rispetto di quanto riportato nell’offerta tecnica prodotta in sede di gara.

ARTICOLO 11 - PAGAMENTI



SETTORE “SERVIZI SOCIALI, DEMOGRAFICI, EDUCATIVI”

La Ditta aggiudicataria deve presentare all’inizio di ogni mese la fattura relativa alla prestazione erogata nel mese precedente, corredata della seguente documentazione:

- a) riepilogo delle ore di prestazione effettivamente rese da ciascun operatore nel mese di riferimento;
- b) prospetto mensile per ogni alunno fruitore del servizio, con l’indicazione del monte ore complessivo erogato allo stesso nel mese di riferimento e del nominativo dell’operatore assegnato. Tale elenco sarà vistato dal Dirigente Scolastico interessato e sottoscritto dall’impresa aggiudicataria.

La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle stesse all’indirizzo di posta certificata: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it tramite il sistema di interscambio – **Codice Unico Ufficio: YEH8ZI** e, comunque, previa acquisizione, da parte della stessa Stazione Appaltante, del DURC.

ARTICOLO 12 -REVISIONE PREZZI

I corrispettivi dovuti all’appaltatore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art.106 c.1 lett.a) del D. Lgs 50/2016 sulla base di una istruttoria condotta in considerazione della variazione dei prezzi dovuti ai costi della manodopera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto. L’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

La revisione prezzi potrà essere riconosciuta non prima dello scadere del 1° anno dall’avvio del servizio e le successive a cadenza non inferiore alla durata annuale.

ARTICOLO 13 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

In conformità a quanto previsto dall’art3 commi 8 e9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla predetta Legge, a tal fine dichiarerà che i movimenti finanziari relativi al presente contratto verranno eseguiti sul conto corrente dedicato, cge si impegna ad indicare e che autorizzerà ad operare sul predetto conto un suo referente. Il contratto si intenderà risolto di diritto ex art 1456 del Cod. Civ. In tutti i casi in cui i movimenti finanziari comunque ad esso collegati o connessi siano eseguiti senza avvalersi dell’ausilio dell’Istituto bancario indicato ovvero qualora si accerti il mancato rispetto degli obblighi. Il Comune di Andria comunque ogni soggetto coinvolto nella esecuzione del presente contratto, che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n.136/10, deve manifestare immediatamente la volontà della clausola risolutiva, informandone per iscritto la Ditta aggiudicataria, unitamente alla Prefettura territorialmente competente.

ARTICOLO 14 - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art-3 della Legge n.13/2010, ha dichiarato che il conto corrente dedicato al presente contratto ha le seguenti coordinate IBAN-----e che il soggetto delegato ad operare sul suo conto corrente è il Sig-----.

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente affidamento siano eseguite senza avvalersi dei suddetti conti correnti e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario o secondo altre modalità normativamente previste, si procederà



SETTORE “SERVIZI SOCIALI, DEMOGRAFICI, EDUCATIVI”

all’automatica risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 15 - ONERI DELLA SICUREZZA

Il Comune di Andria non procederà al pagamento degli oneri della sicurezza connessi alle interferenze in quanto il costo è pari a € zero

ARTICOLO 16 - PENALI

La Stazione Appaltante, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, fatte salve le violazioni di natura penale, si riserva di applicare le seguenti penali:

- a) ritardi e/o mancata sostituzione di unità lavorativa nei termini e nel rispetto delle modalità di cui al presente capitolato: € 200,00 al giorno;
- b) inosservanza degli orari di servizio stabiliti, ritardo nell’avvio del servizio rispetto agli orari indicato, omissione totale o parziale del servizio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): € 50,00 al giorno;
- c) mancata presentazione, nei termini stabiliti, per due volte consecutive delle relazioni e/o dei programmi e piani previsti dal presente capitolato: una penalità, per il primo mese, di € 200,00 e di € 300,00 per ogni mese successivo;
- d) mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta della stazione appaltante, nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate: €. 100,00 per ogni giorno di permanenza in servizio dell’operatore;
- e) per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia stato garantito il contraddittorio: da € 200,00 a € 1.500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- f) inosservanza del CCNLL in materia di rispetto dei tempi di retribuzione del personale, art. 83 del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e/o CCNL equivalenti, che prevede “la retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ogni mese”, €. 200,00 per ciascun dipendente.
La reiterata violazione effettuata per oltre n. 2 mensilità, anche a scapito di un solo lavoratore, comporterà la risoluzione immediata del contratto;
- g) violazione dei doveri da parte del personale di cui all’art. 13, comporterà una penale di € 200,00 a violazione per singolo lavoratore;
- h) ogni sostituzione di personale, seguente al primo mese di appalto, se effettuata in difformità alle previsioni dell’art. 11 e 13 comporterà una penale a carico dell’operatore di € 300,00 per ogni figura professionale variata, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.
- i) mancata presentazione di assicurazione specificatamente riferita al servizio di cui trattasi comporterà una penale di € 300,00. La reiterata omissione della presentazione della polizza, ad avvenuta applicazione della



SETTORE “SERVIZI SOCIALI, DEMOGRAFICI, EDUCATIVI”

penale, comporterà la risoluzione immediata del contratto;

- j) mancata emissione di relativa nota di credito, entro trenta giorni dalla data di avvenuta contestazione della fattura, da parte dell’aggiudicatario nel caso in cui, da controlli effettuati, risultino errori contabili, comporterà una penale per l’operatore di €100,00 al giorno per il ritardo .
- k) mancata effettuazione delle obbligazioni contrattuali a carico dell’appaltatore, derivanti da attribuzione di punteggio effettuata in sede di valutazione dell’offerta tecnica, comporterà una penale pari a €300,00 per singolo obbligo contrattuale.
- l) irreperibilità anche telefonica del coordinatore comporterà una penale di €150,00 per singolo episodio.
- m) mancata presentazione di documentazione di cui al presente capitolato, comporterà una penale di € 200,00 per singolo episodio.

Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da eventi non imputabili alle parti contraenti, i responsabili tecnici delle rispettive parti adotteranno la soluzione reputata di comune accordo più idonea.

L’applicazione della penale non comporta per la Stazione Appaltante rinuncia al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché all’eventuale recesso o risoluzione del contratto.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al gestore a mezzo posta elettronica certificata.

Nella nota di contestazione sarà fissato un termine non inferiore a giorni tre lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine la Stazione Appaltante qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà la penale di cui ai precedenti paragrafi.

La ditta aggiudicataria è tenuta, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

La Stazione Appaltante si riserva di provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese della ditta, il regolare svolgimento dei servizi.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia oltre che nei casi di cui all’art 108 per i casi di gravi inadempienze di seguito specificati:

- dopo tre contestazioni di inadempienza contrattuale che risultino fondate, oppure a seguito di un’infrazione particolarmente grave;
- frode nell’esecuzione del servizio;
- ripetute violazioni degli orari concordati o effettuazione del servizio fuori dei tempi convenuti o inadempienze che comportino disservizi per le singole Amministrazioni Comunali;
- manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi appaltati;
- sospensione dei servizi da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
- cessione anche parziale del contratto;
- mancata attuazione o difformità delle attività presentate con l’offerta tecnica;



SETTORE “SERVIZI SOCIALI, DEMOGRAFICI, EDUCATIVI”

- avvenuta applicazione di n. 3 penali , tra quelle indicate nell’art. 23 del C.S.A.;

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ARTICOLO 18 - REVOCA O RECESSO

La Stazione Appaltante può recedere in qualunque momento dal contratto conformemente a quanto previsto dall’art 109 D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

ARTICOLO 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi rinvenienti dal presente atto, la Ditta aggiudicataria ha prestato la cauzione definitiva mediante ----

In caso di inadempienza contrattuale, il Comune di Andria avrà il diritto di rivalersi, di propria autorità, sulla cauzione come sopra prestata e la Ditta aggiudicataria dovrà reintegrarla nel termine che le verrà prefisso, qualora il Comune di Andria dovesse rivalersi in tutto o in parte su tale cauzione.

ARTICOLO 20 - ASSICURAZIONI

La Ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità civile e penale che discenda ai sensi di legge dall’espletamento del servizio oggetto del presente atto.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o ogni altro evento pregiudizievole che dovesse accadere agli utenti o a terzi o alle loro cose durante l’esecuzione del servizio, da qualsiasi causa determinanti.

A tal fine:

la Ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare polizza assicurativa RCT nella quale deve essere indicato che la stazione appaltante è considerata “terzo” a tutti gli effetti; tale contratto assicurativo, esente da franchigia, riferito specificatamente all’espletamento del servizio in appalto e per tutta la sua durata, dovrà essere stipulato per massimali non inferiori a € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e non inferiori a € 1.000.000,00 per persona ed € 500.000,00 per cose.

E’ fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile prestatori d’opera (RCO) con massimali non inferiori a € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e non inferiori a € 1.000.000,00 per persona.

ARTICOLO 21 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE- CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Dirigente del Settore dichiara l’insussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.6-bis della Legge 241/90, così come introdotta dalla Legge 190/2012 “Legge Anticorruzione”, nei confronti della aggiudicataria del servizio.

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far



SETTORE “SERVIZI SOCIALI, DEMOGRAFICI, EDUCATIVI”

osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n.62 del 16 aprile 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art.2 comma 3 dello stesso DPR e dal codice di comportamento interno all'Ente.

A tal fine viene rilasciato ai sensi dell'art.17 del DPR n.62/2013, copia del decreto stesso e del Codice di comportamento integrativo.

La ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al DPR n.62 del 16 aprile 2013, al codice integrativo e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Dirigente del Settore verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate e/o risultassero non possibili da accogliere si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 22 - ANTICORRUZIONE -INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI

Ai sensi dell'art.53 comma 16 ter, del Decreto Legislativo n.165/2015, la Ditta aggiudicataria attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione dei rapporti.

ARTICOLO 23 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Sig.-----è nominato “Responsabile esterno del trattamento dei dati” ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679, in nome e per conto del Comune di Andria, limitatamente alle attività descritte in premessa, impegnandosi alla piena osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati e decreti successivi, nonché alla correlata regolamentazione aziendale per le attività svolte presso il Comune di Andria.

In tale veste ha l'obbligo di:

- trattare i dati in modo lecito, secondo riservatezza e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- rispettare ed adottare le misure di sicurezza adeguate a prevenire e/o evitare la diffusione dei dati, il rischio di distruzione e perdita delle informazioni, anche accidentali, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità che si intendono perseguire con il presente atto;
- mantenere la massima riservatezza sui dati di cui si effettua il trattamento;
- nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati presso l'Ente, in virtù del presente atto, specificando gli ambiti di operatività consentiti;
- garantire che i dati oggetto di trattamento siano portati a conoscenza soltanto di personale opportunamente designate con specifiche istruzioni ed obbligate alla massima riservatezza;
- attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del Trattamento, per tutta la durata del presente contratto;
- specificare i luoghi/ aree dove, in modalità fisica e logica, avviene il trattamento;



SETTORE “SERVIZI SOCIALI, DEMOGRAFICI, EDUCATIVI”

- controfirmare per accettazione l’atto di nomina formale a “Responsabile esterno del trattamento” ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679.

Nel caso di mancato rispetto alle predette disposizioni il Sig.- in qualità di “Responsabile esterno del trattamento dei dati”, deve intendersi soggetto ai relativi obblighi e pertanto risponde direttamente ed in via esclusiva per eventuali violazioni di legge.

Con il presente atto, gli eventuali soggetti esterni autorizzati al trattamento dei dati sono dovuti all’osservanza degli stessi obblighi cui sono sottoposti tutti i dipendenti aziendali, ivi compresa l’osservanza del Regolamento interno all’utilizzo dei sistemi informatici e del Codice di Comportamento vigente.

L’accesso ai dati personali ed alle categorie particolari di dati (dati sensibili e giudiziari) è limitato, con particolare rigore, alle informazioni il cui trattamento risulti strettamente necessario per l’adempimento dei compiti assegnati e connessi all’espletamento dell’attività. (principio di minimizzazione).

ARTICOLO 24 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La Ditta aggiudicataria deve osservare la normativa vigente applicabile ed in particolare il Dlgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 25 - CONTROVERSIE

La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’Autorità giudiziaria- Foro di Trani competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente contratto, si fa riferimento a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato con Determinazione Dirigenziale n--- del---- nonché alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

ARTICOLO 27 - SPESE IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese relative al presente atto, nessuna esclusa sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.